

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCRL ALIMENTARISTI DEL 14 APRILE 2017

Il giorno 12 maggio 2017 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Agostino Bonomo, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del Direttore Francesco Giacomini e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI- CISL rappresentata dal sig. Andrea Zanin, Giampaolo Veghini e Daniele Zambon;

FLAI - CGIL rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon ed Andrea Gambillara;

UILA- UIL rappresentata dal sig. Nicola Storti e Miriam Florian;

Le parti, vista la necessità di provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti sul testo del CCRL Alimentaristi definito il 14 aprile us, hanno concordato quanto segue:

1) calcolo ERT apprendistato (art. 21 ed art. 28)



Coerentemente con quanto previsto dal CCNL la retribuzione dell'apprendista, comprensiva dell'ERT, non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive- la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello, comprensiva dell'ERT.

2) Imprese non aderenti ad Ebav (art. 18)

Il riferimento agli accordi interconfederali regionali citato nel primo capoverso dell'art. 18 si deve intendere come segue: erogazione al dipendente dell'*Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)* pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di maggio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito ed alla tipologia contrattuale.

3) Periodo prova PTOS (art. 10)

Per il lavoratore assunto con il contratto part time con orario sperimentale - PTOS- a decorrere dal 15 maggio 2017 il periodo di prova avrà una durata convenzionale pari a 12 giorni di effettivo lavoro indipendente dal livello di inquadramento.




4) Rettifiche del testo contrattuale

- La rubrica dell' art. 10 contenuta nell'indice viene così sostituita:
"contratto part time con orario sperimentale - PTOS"
- Nell' art. 34 il primo periodo viene sostituito dal seguente: Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dal 12.10.93 sino al 13 maggio 2015 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.


5) Deposito del presente protocollo

Il presente protocollo aggiuntivo sarà depositato a cura della CNA Veneto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



FAI CISL Veneto



FLAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto

